

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 616

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMIANI, VACCARI, FORATTINI, MARINO, ANDREA ROSSI, CASU,
SARRACINO, GRAZIANO, BERRUTO, DE LUCA, GIANASSI, FOSSI,
BONAFÈ**

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva

Presentata il 22 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il castagno rappresenta il « gigante buono » che da sempre accompagna l'uomo del Mediterraneo europeo e asiatico e dell'Europa centro-meridionale nell'avventura della vita e della storia. Radicato fortemente già nella preistoria, il suo corpo vigoroso e longevo percorre tutte le ere storiche, i suoi rami protesi al cielo rappresentano ancora la sua voglia di futuro e di amicizia con l'uomo, nonché il suo contributo al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio agrario e forestale.

Il castagno europeo (*Castanea sativa*) è una pianta arborea molto longeva (può vivere diverse centinaia di anni) e può raggiungere dimensioni imponenti (altezze fino a 35 metri e circonferenze che possono

superare anche 20 metri). Questa pianta, diffusa tipicamente in ambienti forestali, appartiene alla famiglia delle *Fagaceae* (o *Cupuliferae*), famiglia nella quale sono incluse anche altre piante che caratterizzano i nostri boschi, per esempio faggi (genere *Fagus*) e querce (genere *Quercus*), oltre a specie appartenenti a generi presenti allo stato spontaneo solamente in altre aree geografiche (*Castanopsis*, *Lithocarpus* e *Nothofagus*). Nel genere *Castanea* sono elencate anche specie di castagni che sono originari di altri continenti, ovvero sia le specie asiatiche e americane: *C. mollissima* della Cina, *C. crenata* del Giappone e *C. dentata* dell'America settentrionale. A queste specie, che sono in generale le più note poiché ampiamente coltivate, si affiancano

altre specie meno importanti sul piano economico, alcune delle quali comunque oggetto di coltivazione ovvero utilizzate per l'ibridazione con i castagni più comuni.

In base ai dati della divisione statistica della FAO (Faostat), nel 2017 a livello mondiale sono state prodotte complessivamente 2.327.495 tonnellate di castagne su una superficie di 603.076 ettari. Il dato comprende tutte le principali specie di castagno da frutto coltivate nel mondo. L'Italia è il quinto produttore mondiale di castagne con 52.356 tonnellate, preceduta dalla Cina con 1.937.719 tonnellate (l'83 per cento della produzione mondiale), dalla Bolivia con 85.047, dalla Turchia con 62.904 e dalla Corea del Sud con 52.764.

Nel corso degli ultimi cinquanta anni la produzione italiana è crollata: nel 1961 era infatti superiore a 120.000 tonnellate. Le cause di questa riduzione sono molte: il calo dei consumi, l'aumento dei concorrenti, le tecniche di produzione antiquate, le situazioni climatiche avverse e la presenza di nuove patologie.

I dati statistici evidenziano, inoltre, che l'Italia è, dopo la Cina, il principale esportatore mondiale di castagne, sia per valore degli scambi sia per quantità scambiate. Questo ruolo nei mercati esteri è tuttavia sempre più minacciato dalla concorrenza asiatica, come dimostra l'evoluzione nel tempo delle quantità importate che nel decennio 2006-2016 sono passate da 5.283 a 37.016 tonnellate, provocando per la prima volta un saldo negativo a partire dagli anni 2013-2014.

L'impennata delle importazioni di questi anni è stata provocata in maniera determinante dall'emergenza fitosanitaria del cinipide del castagno, che ha ridotto drasticamente la produzione nazionale, spingendo al rialzo la domanda delle importazioni, che hanno superato il valore delle vendite all'estero.

I dati sull'evoluzione del numero delle aziende agricole e della superficie investita dal 1970 al 2010 (anno dell'ultimo censimento agricolo) mostrano una sensibile riduzione di entrambe le variabili. Tra il 1970 e il 2000 le aziende si sono ridotte del 51,3 per cento e la superficie investita a

castagneto da frutto del 47,5 per cento. Nonostante la forte contrazione, rimane tuttavia una solida base di castanicoltori che si attesta intorno a 30.000 unità.

Il censimento dell'agricoltura del 2010 ha evidenziato, inoltre, che la superficie coltivata a castagneti è concentrata principalmente in cinque regioni, Campania, Toscana, Calabria, Piemonte e Lazio, seguite a distanza dall'Emilia-Romagna. In tutte le regioni italiane si registra una forte riduzione di aziende e di superfici rispetto al 2000.

Secondo questi dati, le aziende castanicole sono di piccola e media dimensione: l'80 per cento delle aziende e il 40 per cento della superficie sono compresi nella classe di superficie 0-5 ettari, mentre la superficie media investita a castagneto da frutto è di circa 2 ettari. Il castagno risulta situato per oltre il 70 per cento sopra i 500 metri di quota; la superficie accidentata è pari a circa un quarto di quella totale.

Per queste caratteristiche, la castanicoltura italiana si presenta molto differenziata dal punto di vista ambientale, strutturale, tecnico ed economico. Le rese unitarie dipendono in gran parte dalle varietà e dalla loro rispondenza alle caratteristiche pedoclimatiche locali; inoltre, alle varietà sono legate le problematiche commerciali.

In Italia predomina la coltivazione di varietà di *Castanea sativa*, ma in Piemonte sono state coltivate molte varietà di ibridi euro-giapponesi, che sono state poi diffuse in altre aree del territorio nazionale. I dati disponibili mostrano che in tutte le regioni è dominante il castagneto estensivo tradizionale, caratterizzato da impianti in quote collinari e montane, basse densità di piantagione, scarsi *input* culturali e bassi livelli di produttività e di remunerazione dei fattori di produzione.

I fattori che determinano la differenza nell'andamento del prezzo della *Castanea sativa* tra le diverse regioni sono legati alla qualità della produzione raccolta, alla quantità di resa ad ettaro e all'organizzazione della filiera.

Gli ibridi euro-giapponesi hanno prezzi superiori perché i frutti si presentano più grossi e sono più dolci; le loro piante ri-

chiedono temperature superiori e maggiore presenza di acqua, preferendo i suoli non acidi delle pianure, nei quali producono molto più delle *cultivar* tradizionali.

Da uno studio condotto dal Centro di politiche e bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) sulla base dei dati della Rete di informazione contabile agricola (RICA), in attuazione del Piano nazionale del settore castanicolo 2010-2013, risulta che la castanicoltura italiana è portata avanti da aziende familiari, condotte da capo azienda con bassa scolarizzazione, prevalentemente anziani, per i quali l'attività agricola rappresenta la fonte esclusiva di reddito. Inoltre, le aziende castanicole sono caratterizzate da scarsa diversificazione; pressoché assenti risultano attività quali agriturismo, servizi ambientali, contoterzismo attivo e vendita diretta. I dati sulla formazione del reddito aziendale mostrano che le aziende agricole con castanicoltura da frutto non riescono a remunerare il lavoro familiare.

In questo panorama, l'unico aspetto positivo è il più basso uso di fitofarmaci delle aziende castanicole rispetto alle aziende con altre colture permanenti, che permette loro di ottenere una percentuale del valore della produzione che si traduce in reddito netto mediamente migliore.

Nonostante le difficoltà del settore, i castanicoltori italiani curano e difendono i propri castagneti. In questi anni l'impegno profuso nel fronteggiare l'emergenza fitosanitaria del cinipide del castagno lo ha dimostrato ampiamente. Questi agricoltori, infatti, hanno dato un contributo fondamentale al successo della lotta biologica contro questo patogeno attraverso il progetto Bioinfocast (dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione del citato Piano nazionale del settore castanicolo).

Il castagno rappresenta per i castanicoltori non solo una semplice pianta da frutto, ma anche la base energetica dell'alimentazione (il poeta Giovanni Pascoli definiva questa coltura « italo albero del pane ») e una « pianta generosa » (di cibo e di legno) che è anche il simbolo dell'amore per il

territorio (che il castagno trattiene con le radici), per la biodiversità e per il paesaggio nonché di un rapporto autentico tra l'uomo e la natura.

Il forte legame tra castanicoltura da frutto e identità territoriale è rappresentato anche dai 16 prodotti italiani a base di castagne a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) sul totale di 25 prodotti europei. In particolare, 12 DOP o IGP per le castagne e i marroni e 4 per prodotti a base di castagne (farina e miele), che nell'insieme rappresentano il 12 per cento dei prodotti ortofrutticoli di qualità riconosciuta. Tuttavia, da un'indagine statistica condotta dal CREA è emerso che i produttori non riescono a ottenere un prezzo maggiore rispetto alle castagne senza DOP o IGP.

Appare quindi necessario che il rilancio della castanicoltura da frutto passi attraverso un percorso di valorizzazione che sia sostenibile non solo economicamente ma anche dal punto di vista ambientale e sociale. La sostenibilità economica della castanicoltura da frutto, pertanto, non può passare attraverso un processo di separazione del prodotto dal territorio, ma deve prevedere l'attivazione di un processo di « ri-territorializzazione », inteso come consapevolezza della necessità del prendersi cura del proprio ambiente naturale e del ritrovare in questa cura un mondo ricco di stili di vita e di identità.

In questa prospettiva di valorizzazione dei territori castanicoli si inserisce la proposta di istituire un comitato di assaggio. Infatti, per promuovere e tutelare la castagna, prodotto tipico delle nostre zone interne nonché alimento essenziale per intere generazioni contadine, un comitato di assaggio potrebbe rappresentare uno dei possibili strumenti per creare legami di reciprocità tra i territori castanicoli, gli abitanti e i consumatori.

Un comitato di assaggio è un gruppo di assaggiatori esperti che si riunisce per effettuare un'analisi sensoriale, cioè una valutazione visiva, olfattiva e gustativa delle caratteristiche di un prodotto alimentare e, per ognuna di queste, individua particolari descrittori. Attraverso i cinque sensi riesce

a valutare la qualità del prodotto e, attraverso la compilazione di una scheda, l'assaggiatore annota le sensazioni individuali che ha percepito. I risultati delle schede di ogni assaggiatore sono elaborati da un programma che calcola la media e delinea il profilo sensoriale della *cultivar* esaminata.

Attualmente l'olio è l'unico prodotto alimentare per il quale l'esame organolettico attraverso l'assaggio è obbligatorio. Ha valore legale ed è stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 2568 del 1991 della Commissione, dell'11 luglio 1991, per classificare merceologicamente un olio di oliva. Pertanto, l'introduzione di questa metodologia per la caratterizzazione sensoriale della castagna a livello locale richiederà di affrontare alcuni problemi iniziali, tra i quali la fissazione dei parametri di riferimento, con un approccio rigorosamente scientifico e oggettivo, entro i cui limiti il frutto dovrà rientrare per ottenere la caratterizzazione. Questi parametri dipenderanno, a loro volta, dalle modalità di consumo delle castagne: crude, bollite, caldaroste, in purea, eccetera.

I compiti del comitato di assaggio per la castagna non devono limitarsi alla mera valutazione sensoriale delle varietà esaminate, ma devono essere più ampi e, partendo dalla valutazione, riguardare il miglioramento qualitativo della produzione attraverso il suggerimento di buone pratiche agronomiche, la valorizzazione della produzione in base al miglior utilizzo delle castagne, l'informazione del consumatore e l'educazione al gusto.

Le norme della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), che definiscono i parametri di qualità dei prodotti all'esportazione, riguardanti le castagne fresche prevedono requisiti di carattere generale: i frutti devono essere interi, sani, puliti, privi di parassiti, esenti da danni provocati da attacchi di parassiti e privi di umidità esterna anormale. Esse non prevedono requisiti stringenti riguardanti la dimensione; la taglia minima è di 125 castagne per chilogrammo. Tuttavia, le castagne di pezzatura maggiore hanno prezzi maggiori, indipendentemente dagli aspetti sensoriali o dalle proprietà nutraceutiche.

In questo contesto, le castagne della specie *Castanea mollissima* (specie di provenienza cinese che si trovano spesso in vendita nei mercati) o gli ibridi eurogiapponesi i cui frutti si presentano più grossi della *Castanea sativa* hanno un chiaro vantaggio competitivo. Il comitato di assaggio dovrà quindi introdurre ulteriori e diversi elementi nella valutazione del valore della castagna fresca, che potrebbero avvantaggiare anche le castagne di piccola pezzatura che all'analisi sensoriale risultino particolarmente apprezzate.

Per quanto riguarda, infine, l'alimentazione, si ricorda che la castagna è un frutto ricco di acqua ma anche di vitamine (B1, B2, C e PP), di minerali di vario tipo (sodio, fosforo, zolfo, e ferro) e di amminoacidi essenziali. È un alimento privo di colesterolo, ricco in acidi grassi mono e polinsaturi che contiene, soprattutto nella buccia, sostanze con alto potere antiinfiammatorio (acido ellagico e procianidine). I carboidrati del frutto vengono trasformati in zuccheri lentamente, perciò il frutto rilascia energia a chi ne assume poco ma con continuità. È un frutto ad elevato indice glicemico e ad alto potenziale energetico che, pertanto, non può essere consumato da soggetti diabetici od obesi ma che, tuttavia, è molto indicato per chi soffre di anemia, inappetenza e magrezza. La farina di castagne è utilissima per chi è affetto da celiachia in quanto non contiene glutine e può sostituire la farina di grano. Queste caratteristiche, quindi, lo rendono ascrivibile agli alimenti funzionali e con caratteristiche nutraceutiche.

Con la presente proposta di legge si vuole intervenire in maniera organica sul settore castanicolo rispondendo alle molte esigenze che sono emerse nel corso degli ultimi decenni. Dopo il superamento dell'emergenza causata dal cinipide, infatti, il settore può tornare a guardare al futuro programmando le attività di recupero dei castagneti nei territori e riconquistando la sua posizione nei mercati internazionali.

In questo senso, allora, è importante continuare il monitoraggio e la ricerca scientifica per applicare le cure agronomiche fondamentali ai castagneti colpiti anche da

malattie dovute all'indebolimento conseguente all'infezione da cinipide e prevedere adeguati interventi di potatura, concimazione, risanamento e ringiovanimento delle coltivazioni, di contenimento dello sviluppo del soprassuolo (non solo il manto erboso) e di regimazione delle acque piovane. In particolare, per quanto riguarda la biologia, la fisiologia e le risorse genetiche, le attività di ricerca compiute nell'ultimo quindicennio hanno permesso di fotografare la situazione del germoplasma castanicolo nel nostro Paese, di identificare le sorgenti di variabilità genetica e di collegarle con caratteristiche funzionali estremamente utili per il miglioramento delle piante dal punto di vista produttivo e dell'adattamento. Questo aspetto della ricerca è oggi quanto mai importante in uno scenario di cambiamento climatico globale che rende necessario intervenire specialmente con strategie di adattamento per recuperare la capacità di resilienza dell'ecosistema castanicolo.

In tale contesto, diventano fondamentali la cura dell'impianto e la gestione del frutteto per rendere la produzione nazionale competitiva nel mercato internazionale. In questo senso, è emersa con forza la necessità di concentrare gli sforzi e le risorse sulla coltivazione e sulle pratiche colturali del castagneto.

Le pratiche di gestione dello strato erbaceo devono essere modificate, perché troppo spesso esso viene eliminato e compromesso da sfalci non necessari, con evidenti conseguenze sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del suolo.

L'introduzione di nuovi metodi di impianto è indispensabile nelle aree disponibili per garantire una base produttiva meno suscettibile alle variabili climatiche, così come è necessario intensificare gli studi sulle tecniche di propagazione del materiale da utilizzare nelle strategie di adattamento.

Per concludere, in Italia sono individuabili realtà estremamente differenziate dal punto di vista della dotazione delle risorse, delle caratteristiche strutturali ed economiche della filiera e del grado d'integrazione tra le sue componenti.

La filiera castanicola italiana è costituita da pochi operatori che trasformano e commercializzano il prodotto nei mercati nazionali ed esteri, da un'offerta frammentata costituita da aziende di piccole dimensioni e dalla presenza di numerosi intermediari tra la produzione e il consumo.

Tale struttura si riflette sia sul prezzo alla produzione (poco remunerativo) che su quello al consumo (troppo elevato), mentre pregiudica la costanza degli approvvigionamenti, in qualità e in quantità, e la lavorabilità del prodotto fresco. A tale fine gli operatori commerciali importano prodotti esteri per stabilizzare la capacità di offerta dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Uno dei maggiori vincoli allo sviluppo del settore è, pertanto, l'assenza di rapporti consolidati tra le varie componenti.

Da queste constatazioni prende quindi le mosse l'iniziativa di proporre un intervento legislativo finalizzato a una maggiore tutela ambientale, alla difesa del territorio e del suolo e alla conservazione dei paesaggi tradizionali, favorendo interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio idrogeologico, nonché di sostegno e di promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva.

La proposta di legge, composta da 17 articoli suddivisi in 4 capi, reca « Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva ».

Più in dettaglio il capo I reca le disposizioni generali (articoli da 1 a 6); il capo II prevede disposizioni in materia di interventi pubblici per la filiera castanicola (articoli da 7 a 12); il capo III disciplina gli incentivi ai castanicoltori (articoli 13 e 14) e, infine, il capo IV prevede le disposizioni transitorie e finali (articoli da 15 a 17).

Il capo I reca disposizioni di carattere generale concernenti l'ambito di applicazione e le finalità della legge, le definizioni, l'istituzione del Tavolo di filiera per la

frutta in guscio, il Piano di settore della filiera castanicola, i marchi di filiera e i centri di conservazione e premoltiplicazione per il castagno.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento. In particolare, si attribuisce allo Stato il compito di promuovere e favorire interventi di recupero, prevenzione, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno e interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale. Inoltre, vengono richiamati i principi sanciti dalla Costituzione in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (articolo 9, secondo comma) e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali [articolo 117, secondo comma, lettera s)] e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14.

L'articolo 2 reca le definizioni di castanicoltori, di castagneti da frutto in actualità di coltura, di castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale e, infine, di castagneti da legno.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Tavolo di filiera per la frutta in guscio, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni e ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Nell'ambito del Tavolo devono essere costituiti una specifica sezione relativa alla castanicoltura e l'Osservatorio permanente statistico, economico e di mercato.

L'articolo 4 prevede l'adozione del Piano di settore della filiera castanicola con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Piano, che ha durata triennale, è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse; inoltre, esso fornisce all'Osservatorio permanente statistico, economico e di

mercato i dati relativi al settore castanicolo.

L'articolo 5 disciplina la possibilità per le regioni di istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di parametri di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

L'articolo 6 prevede che le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, siano chiamate a sviluppare almeno altri due centri che prevedano la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno *Castanea sativa Mill.* Si ricorda che il primo Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno è stato accreditato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2020 ed è ubicato nella regione Piemonte.

Il capo II disciplina gli interventi pubblici per la filiera castanicola. In particolare sono previste disposizioni per il miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie e misure in materia di sostenibilità e internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura; sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità; formazione degli operatori; riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio e valorizzazione dei prodotti locali e, infine, protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno.

L'articolo 7 prevede norme per il miglioramento della competitività e in materia di emergenze fitosanitarie. In dettaglio, è autorizzata una spesa pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2022 per progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli col-

turali e al miglioramento della competitività della filiera. Inoltre, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo.

L'articolo 8 prevede interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura. A tal fine, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste predispone l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura. Inoltre, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con la rete europea del castagno « Eurocastanea », può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura.

L'articolo 9 prevede interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale (PSR) e del Piano strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, delle organizzazioni dei produttori castanicoli o dei consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea.

L'articolo 10 prevede modalità per l'individuazione di percorsi formativi, anche universitari, in materie legate al mondo della castanicoltura.

L'articolo 11 detta disposizioni per il riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio e per la valorizzazione dei prodotti locali per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.

L'articolo 12 prevede protocolli per la produzione di materiale vivaistico di castagno *Castanea sativa Mill.* e per il ripristino degli impianti di castagno.

Il capo III prevede incentivi ai castanicoltori attraverso l'istituzione del Fondo per la promozione della filiera castanicola. Inoltre sono previste disposizioni in materia di controlli e sanzioni.

L'articolo 13 istituisce il Fondo per la promozione della filiera castanicola nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Tali risorse sono ripartite tra le regioni e sono destinate ai castanicoltori sotto forma di contributo a copertura parziale dei costi da sostenere per interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e ripristino dei castagneti.

L'articolo 14 prevede che le regioni programmino controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 13. Inoltre, è prevista l'applicazione di sanzioni nei confronti dei castanicoltori che realizzino gli interventi oggetto di contributo in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda.

Il capo IV, infine, detta disposizioni finali.

L'articolo 15 istituisce, nell'ambito del Tavolo di filiera per la frutta in guscio di cui all'articolo 3, un comitato di assaggio per la valutazione delle diverse tipologie commerciali di castagne.

L'articolo 16 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2022 e a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

L'articolo 17 prevede la clausola di salvaguardia, statuendo che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Lo Stato, al fine di favorire lo sviluppo delle zone montane, di collina e delle aree svantaggiate e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti, e di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane, nonché ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce, in base alle disposizioni della presente legge:

a) interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, anche abbandonati, nei territori collinari e montani anche di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale soggetti al rischio di dissesto idrogeologico, anche se gravati da uso civico;

b) interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva, valorizzando la multifunzionalità delle aziende del settore favorendo e sostenendo l'aggregazione dei produttori in forme associative e collettive.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:

a) castanicoltore: chiunque, anche se soggetto privato senza partita IVA, esercita attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutti o per l'ottenimento di prodotti legnosi e non legnosi, individualmente o in forma di associazione, consorzio o altra forma di aggregazione avente personalità giuridica, in qualità di proprietario o conduttore;

b) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di *Castanea sativa Mill.* coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 300 piante innestate ad ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali;

c) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale: i soprassuoli di *Castanea sativa Mill.* che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una bassa densità del numero di piante innestate, una ridotta vigoria delle stesse e invasione spontanea di vegetazione arbustiva e arborea, oppure i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni dietro presentazione di apposito progetto tecnico agronomico autorizzato dalla competente regione o provincia autonoma o dal soggetto pubblico titolare di funzione delegata dalla regione;

d) castagneti da legno: boschi cedui, fustaie transitorie, boschi di alto fusto di neoformazione e impianti di castagno reversibili, realizzati secondo la metodologia dell'arboricoltura da legno e con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi.

Art. 3.

(Tavolo di filiera per la frutta in guscio)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo-

reste è istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, di seguito denominato « Tavolo », comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.

2. Il Tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché da una rappresentanza delle università e degli enti di ricerca competenti.

3. Ai partecipanti al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio permanente statistico, economico e di mercato, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche e le informazioni sui prezzi e sull'andamento del mercato.

5. Gli esperti dell'Osservatorio permanente statistico, economico e di mercato sono scelti tra i componenti del Tavolo e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

6. Le funzioni di supporto e di segreteria sono esercitate dal competente ufficio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Piano di settore della filiera castanicola)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola.

2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli programmi di sviluppo rurale. Esso individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere e a favorire il recupero delle attività di coltivazione, la prevenzione dell'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani, nonché volti a incentivare lo sviluppo di una filiera sostenibile, integrata, competitiva e multifunzionale dal punto di vista sia produttivo sia ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale volte a valorizzare la filiera castanicola e i suoi prodotti nonché a realizzare il coordinamento strategico della ricerca nel settore.

3. Il Piano evidenzia le differenze tra le realtà colturali secondo la conformazione del territorio dove è praticata la castanicoltura intensiva e agraria e dove è invece tipica la castanicoltura estensiva e forestale.

4. Il Piano è altresì diretto a:

a) fornire all'Osservatorio permanente statistico, economico e di mercato di cui all'articolo 3, comma 4, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con periodicità almeno triennale e di programmare politiche economiche adeguate. I dati inventariali che il Piano deve fornire all'Osservatorio riguardano la distribuzione dei soprassuoli a pre-

valenza di castagno, la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto e da legno, l'indicazione delle possibilità di recupero dei castagneti da frutto e dei cedui in via di abbandono, la rilevazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative del prodotto richieste dall'industria di trasformazione e la loro distribuzione sul territorio;

b) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti anche in base alle condizioni pedoclimatiche vocate per la castanicoltura, come definiti dall'articolo 2, definendo su scala di dettaglio i differenti vincoli presenti;

c) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, e la tipologia di interventi ammissibili;

d) determinare la percentuale dei contributi erogabili ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nel limite delle risorse disponibili.

5. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di parametri di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pro-

muove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

Art. 6.

(Centri di conservazione e premoltiplicazione per il castagno)

1. Al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzare il germoplasma italiano e aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria, oltre al Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno *Castanea sativa Mill.*, con sede nella regione Piemonte, riconosciuto con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2021, le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono tenute a istituire almeno altri due centri che prevedano la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno *Castanea sativa Mill.*

2. I centri di cui al comma 1 sono finalizzati, con riferimento alle *cultivar* di castagno iscritte nel Registro nazionale delle varietà di piante da frutto, a produrre materiali vivaistici di castagno di « categoria prebase » e « categoria base », destinati alla filiera vivaistica nazionale sia per la produzione di astoni certificati per nuovi impianti sia per gli interventi di recupero dei castagneti tradizionali e conversione di cedui.

CAPO II

INTERVENTI PUBBLICI PER LA FILIERA
CASTANICOLA

Art. 7.

(Miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie)

1. Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo

finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

2. Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo dovranno essere aderenti alle linee di programmazione individuate dal Piano di cui all'articolo 4.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Art. 8.

(Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste coordina i dati relativi all'inventario forestale nazionale e i dati dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione sia in abbandono, per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica (*Castanetum*) o per tradizione colturale.

2. In attuazione del Piano previsto all'articolo 4, il Tavolo di cui all'articolo 3 predispone un disciplinare di buone prati-

che e produzione sostenibile per la coltura del castagno.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con la rete europea del castagno « Eurocastanea », può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, ampliandone la conoscenza e la diffusione.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità)

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa regionale, statale e dell'Unione europea, può essere prevista la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che favoriscano:

a) l'utilizzo razionale di nuove tecniche colturali valutando caso per caso quelle tradizionali, in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di impianti innovativi o intensivi;

b) il miglioramento genetico dei prodotti;

c) l'ammodernamento degli impianti;

d) l'introduzione di nuovi modelli di gestione e intensificazione sostenibili dei castagneti per la riduzione dei costi delle cure colturali, della gestione del suolo, delle fasi di potatura e raccolta, con particolare riguardo agli aspetti legati alla meccanizzazione;

e) l'attuazione di progetti integrati di filiera;

f) la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione;

g) il miglioramento della filiera vivaistica;

h) la genotipizzazione del patrimonio castanicolo;

i) nuovi modelli gestionali in grado di ridurre i costi di potatura e raccolta;

l) l'incremento delle rese di miele di castagno;

m) il superamento della parcellizzazione fondiaria nelle aree castanicole;

n) la valorizzazione della produzione legnosa dei castagni;

o) la creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola;

p) l'incremento delle produzioni di qualità di marroni e castagne, secondo le tecniche dell'agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa vigente;

q) il mantenimento e il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori montani.

2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 3 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 4, d'intesa con le regioni, può individuare criteri di premialità nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale (PSR) e del Piano strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, delle organizzazioni dei produttori castanicoli o dei consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il Ministro inoltre individua, in accordo con le regioni, misure specifiche e interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

3. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 2 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Art. 10.

(Formazione degli operatori)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può individuare con proprio decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero dell'università e della ricerca, può promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, può coinvolgere i centri di formazione professionale del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di tale potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.

4. I progetti di cui al comma 3 possono essere estesi anche ai settori del turismo e della promozione agroalimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

(Riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio e valorizzazione dei prodotti locali)

1. Ai fini della presente legge, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riconosce l'importanza della presenza storica del castagno nel territorio delle regioni italiane e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.

2. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in conformità alla disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, attraverso la mappatura storica e attuale di cui all'articolo 13 della presente legge, individua, con proprio decreto, nel territorio nazionale le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, al fine di promuovere il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.

Art. 12.

(Protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in conformità alla disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua, con proprio decreto, i protocolli per la produzione di materiale vivaistico della specie *Castanea sativa Mill.*, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e

per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.

CAPO III

INCENTIVI AI CASTANICOLTORI

Art. 13.

(Fondo per la promozione della filiera castanicola)

1. I castanicoltori, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), possono chiedere la concessione di un contributo a copertura parziale dei costi da sostenere per le seguenti finalità:

a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;

b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei castagneti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*);

c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti di arboricoltura da legno;

d) interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno;

e) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

f) interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con *cultivar* di *Castanea sativa Mill.* in areali vocati.

2. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei pro-

dotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituiscono limite massimo di spesa.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo 4.

5. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite ai sensi del comma 4 disciplinano, assicurando l'invarianza dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 4 nonché di assegnazione dei contributi previsti dal presente articolo.

6. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Art. 14.

(Controlli e sanzioni)

1. Le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 13.

2. Per lo svolgimento dei controlli le regioni possono avvalersi del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, in particolare del comando carabinieri per la tutela ambientale e del comando carabinieri per la tutela agroalimentare, e della polizia provinciale.

3. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui all'articolo 13 realizzino gli interventi in modo parziale o difforme rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un terzo e quattro quinti dei contributi erogati. Il castanicoltore o l'azienda castanicola di cui al primo periodo sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi.

4. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui all'articolo 13 non realizzino gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Si procede altresì al recupero dei contributi concessi al castanicoltore o all'azienda castanicola.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione della filiera castanicola.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

(Comitato di assaggio per la valutazione delle tipologie commerciali di castagne)

1. Al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organoletti-

che delle diverse tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito un comitato di tre assaggiatori esperti.

2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dal competente ufficio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle forestali, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede, quanto a 10,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, e, quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



19PDL0012400